

STATUTO ASSOCIAZIONE ALUMNI
DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta Alumni dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata "Associazione Alumni UNIVPM").

1.2 L'Associazione ha sede legale presso l'Università Politecnica delle Marche. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro, sindacali o corporative e persegue la missione, di concerto con l'Università Politecnica delle Marche, di unire tutti i suoi laureati di ogni età, ambito, posizione e ubicazione all'interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell'Ateneo, ai quali gli ex studenti, gli Alumni, possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata post universitaria e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.

L'Associazione ha quali propri scopi:

- diffondere i valori dell'Università Politecnica delle Marche e farsene portavoce;
- promuovere iniziative finalizzate a mantenere le relazioni culturali tra gli Alumni e l'Università Politecnica delle Marche, rinsaldando il senso di appartenenza dei laureati alla propria Università;
- valorizzare il ruolo degli Alumni dell'Università Politecnica delle Marche e l'importanza che essi mantengono nel tempo per l'Ateneo che li ha formati, sia per gli studenti che per la collettività e il territorio in cui l'Ateneo nasce e si sviluppa;
- coinvolgere gli Alumni nella costruzione del futuro dell'Università Politecnica delle Marche, coinvolgendoli con attività ad hoc per farli sentire parte integrante del loro Ateneo, anche a distanza di anni dal conseguimento della laurea;
- costruire una rete di contatti tra gli Alumni dell'Università Politecnica delle Marche che favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e professionali;
- sviluppare occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze tra l'Università Politecnica delle Marche e gli Alumni;
- raccogliere, diffondere e valorizzare le informazioni relative agli Alumni ed alle loro attività;
- creare e sostenere i rapporti fra Università Politecnica delle Marche e le organizzazioni private e pubbliche nelle quali operano gli Alumni;
- attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare - anche attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione - progetti dell'Università Politecnica delle Marche;
- favorire la costituzione e l'adesione di gruppi/sezioni di Alumni con cui intraprendere iniziative ad hoc.

L'Associazione Alumni dell'Università Politecnica delle Marche favorisce la costituzione e l'adesione di nuovi Gruppi/Sezioni di Alumni, omogenei per settore, disciplina, professione, ambito geografico o altro, con cui attivare iniziative dedicate.

I loro partecipanti potranno beneficiare come singoli dei servizi del network e, come gruppo/sezione costituito, del riconoscimento e della promozione dell'Associazione.

In particolare, nel rispetto della Legislazione ivi vigente, l'Associazione Alumni ha facoltà di promuovere la costituzione, ovvero di istituire, altre Sezioni in Paesi esteri laddove vivono e operano Alumni dell'Università Politecnica delle Marche, secondo il Regolamento di Funzionamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Sezioni operanti o costituenti in Paesi esteri, purché il loro Regolamento rispetti il dettato dell'articolo 2 dello Statuto della Associazione Alumni dell'Università Politecnica delle Marche.

2.2 Qualunque modifica dello scopo e oggetto dell'Associazione Alumni dell'Università Politecnica delle Marche deve essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può - in via esemplificativa e non tassativa ed esclusiva - svolgere le seguenti attività, on line e on site, direttamente o attraverso gruppi, sezioni o altre associazioni ad essa collegati:

- realizzare o incentivare l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, di interesse professionale, scientifico, artistico, ricreativo e sportivo;
- realizzare o incentivare l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche, anche in collaborazione con ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri atenei;
- istituire o incentivare l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca in favore di laureati dell'Università Politecnica delle Marche;
- attivare qualsiasi tipo di azione di networking fra gli Alumni;
- promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, studi ed eventi rientranti nello scopo dell'Associazione;
- promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro degli Alumni dell'Università Politecnica delle Marche;
- collaborare con le strutture organizzative dell'Università Politecnica delle Marche per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e/o degli Alumni;
- organizzare, previo conferimento di accordi/convenzioni scritte, eventi, seminari, convegni promossi dall'Università Politecnica delle Marche, e/o da ogni suo dipartimento e/o Facoltà, dove si ponga particolare attenzione ai rapporti tra l'Ateneo ed il territorio, al fine di accentuare la rilevanza strategica dell'Università Politecnica delle Marche nel tessuto socio economico del territorio di riferimento;
- contribuire a conferire visibilità e prestigio all'Università Politecnica delle Marche, anche attraverso premi e benemerenze;
- promuovere le donazioni dei singoli Alumni in favore dell'Associazione con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- promuovere il reperimento di risorse per attivare progetti innovativi in campo scientifico, economico, culturale e sociale;
- provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati agli associati;
- porre in essere ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione può inoltre ai soli fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie tra le quali avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

2.4 L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – ASSOCIATI

5.1 Gli associati dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatori,
- Alumni ordinari,
- Sostenitori,

Onorari.

5.2 Sono Fondatori i soggetti indicati nell'atto costitutivo della presente associazione nonché i soggetti che abbiano presentato domanda per essere ammessi quali Fondatori entro il termine di tre mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.

5.3 Associati Alumni ordinari sono tutti i laureati e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell'Università Politecnica delle Marche, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Non sono Alumni i docenti, i ricercatori, i funzionari, i dirigenti, operanti, o che hanno operato, nell'Ateneo, se non laureati o diplomati presso l'Università Politecnica delle Marche;

5.4 Associati sostenitori sono soggetti, non Alumni, che decidono di contribuire economicamente alla vita dell'Associazione, in base a requisiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori possono essere persone fisiche, persone giuridiche e organizzazioni o enti pubblici e privati.

5.5 Associati onorari sono persone fisiche o giuridiche dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno organizzativo o per meriti di particolare rilevanza.

5.6 Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative possono essere eletti alle cariche sociali e possono partecipare alle assemblee dell'Associazione; l'elezione e nomina del Presidente e Vice-Presidente sono regolate dai successivi artt. 8.2 e 9.1.

5.7 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di iscrizione per ogni tipologia di associati. L'ammontare della quota di iscrizione verrà reso noto a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. In caso di assenza di comunicazione si intende valida la quota associativa vigente.

5.8 Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda di ammissione tramite la compilazione di apposito modulo, sulla base del fac-simile predisposto dal Consiglio Direttivo, da inviare anche telematicamente. Il Consiglio Direttivo può richiedere la presentazione di documentazione particolare anche in relazione alla tipologia di soggetto che presenta la domanda. L'iscrizione è da considerarsi perfezionata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda, salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

5.9 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione dell'associato. Il recesso da parte dell'associato può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento.

5.10 La qualifica di associato non è trasmissibile e si perde:

- per dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, se dovuta;
- per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della chiusura dell'anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell'anno in corso;
- a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli associati, nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata. La qualifica di associato si perde anche per morte per le persone fisiche, per estinzione per le persone giuridiche.

5.11 Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi che l'Associazione riserva loro e di partecipare alle manifestazioni e iniziative promosse dall'Associazione, a titolo gratuito od oneroso, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa, ove prevista, in relazione alla tipologia di associato. Le quote associative versate non sono rimborsabili o rivalutabili e non sono trasmissibili ad altri;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione;
- a un comportamento consono al prestigio e al buon nome dell'Associazione. Gli associati regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto a partecipare pienamente alla vita associativa nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto.

5.12 All'Associazione potranno contribuire, senza acquisire la qualifica di associati, altri soggetti attraverso un sostegno economico.

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

6.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1 L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute.

7.2 Ogni associato ha diritto a un solo voto. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe; le deleghe, conferite per mezzo scritto anche via posta elettronica, non possono essere conferite senza specificare il nome del delegato.

7.3 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno dell'adunanza, e avviene mediante avviso spedito a tutti gli associati, con qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso può prevedere una seconda convocazione, anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché trascorra almeno un'ora tra le due. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipino tutti gli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo da un componente del consiglio direttivo delegato dal presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza, e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, se nominato, o da un membro dell'assemblea scelto dal Presidente con funzioni di Segretario verbalizzante. Ogni verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario verbalizzante, e raccolto in un apposito Libro dei verbali. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche per allegato, l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

I. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

II. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

III. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;

IV. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati che ne facciano formale richiesta scritta.

7.5 L'Assemblea ordinaria:

- I. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- II. elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra coloro che fanno parte dell'assemblea stessa;
- III. nomina l'Organo di Revisione dei conti;
- IV. delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.6 L'Assemblea straordinaria:

- I. approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- II. approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.. Le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono ottenere il voto favorevole del Fondatore Università Politecnica delle Marche pena la nullità della delibera.

ART. 8 – PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Presidente dell'Associazione è il Rettore pro-tempore dell'Università Politecnica delle Marche o un suo delegato.

8.3 Ogni anno, entro il 30 giugno, il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART.9 – VICE PRESIDENTE

9.1 Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, incaricato di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

9.2 Il Vice Presidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale del Presidente che lo ha indicato, ed è rieleggibile in tale veste per una sola volta consecutiva.

9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vice Presidente, il Presidente provvede a sostituirlo.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) n. 5 rappresentanti, uno per ciascuna delle 5 aree culturali di cui all'allegato A dello Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche;
- c) n. 2 rappresentanti degli associati fondatori;

- d) n. 1 rappresentante dei degli associati sostenitori e onorari;
- e) n. 1 rappresentante dei degli associati "Alumni".

I componenti del Consiglio Direttivo di cui alle lettere c), d) ed e) vengono eletti dagli associati che appartengono alla categoria che rappresentano con votazione separata per ciascuna categoria.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rinnovabili.

10.4 In caso di dimissione o decesso di un membro, il sostituto è il primo dei non eletti all'ultima tornata con mandato fino alla successiva assemblea annuale.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da altro componente del consiglio direttivo delegato dal presidente. Può essere nominato un Segretario anche non associato con la funzione di redigere il verbale della riunione. È validamente costituito con la presenza di almeno metà dei consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, a seconda dell'argomento in discussione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove le iniziative relative agli scopi dell'Associazione;
- c) ratifica le domande di associazione dei nuovi associati e decide sulla perdita della qualifica di associato;
- d) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) delibera in ordine all'ammontare delle quote associative annuali in base alla tipologia degli associati. Il Fondatore potrà essere esentato dal Consiglio Direttivo dal pagamento della quota associativa annuale, oppure potrà vedere riconosciuto dal Consiglio Direttivo che la quota associativa sia assolta mediante la messa a disposizione di risorse e/o servizi;
- f) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e impartisce le direttive sulle modalità di funzionamento dell'Associazione;
- g) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- i) stipula contratti e convenzioni al fine di acquistare, vendere, permutare, ipotecare, gestire immobili, accettare o rifiutare lasciti o donazioni a favore dell'Associazione, aprire o chiudere conti correnti postali o bancari.
- l) decide in merito all'assunzione di personale;
- m) istituisce e sopprime eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nominandone i componenti e fissandone eventuali emolumenti;

n) propone all'Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché la messa in liquidazione dell'Associazione.

10.7 Il Consiglio Direttivo può proporre, anche non tra gli Alumni, un Tesoriere, al fine di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 11 - ORGANO DI REVISIONE

11.1 L'Assemblea ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non associati, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali. Qualora si ricorra alla nomina di un Collegio esso è costituito da tre componenti effettivi, di cui un Presidente. Dovranno essere nominati un supplente nel caso di Revisore unico e due supplenti nel caso di nomina del Collegio dei Revisori.

11.2 L'Organo di Revisione dura in carica tre anni ed è rinominabile.

11.3 L'Organo di Revisione ha compiti di vigilanza della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e dovrà accompagnare i rendiconti consuntivi e le previsioni di spesa annuali con propria relazione all'Assemblea degli associati, esprimendo il proprio parere.

ART. 12 - REGOLAMENTI INTERNI

12.1 Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

ART. 13 - PATRIMONIO E GESTIONE ORDINARIA

13.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

13.2 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale sottoscritto e versato dagli associati Fondatori in sede di costituzione;
- da donazioni e lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuale fondo di riserva nel caso l'Associazione acquisisca riconoscimento giuridico;
- dagli avanzi di gestione e da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

13.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle quote associative degli associati, se individuate;
- da contributi volontari, donazioni o lasciti versati dagli associati;
- dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti a iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;
- dai contributi, donazioni o lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- da contributi e da finanziamenti stanziati con specifica destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- dalle rendite di patrimonio;
- da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

L'associazione per reperire fondi necessari al proprio funzionamento e alla realizzazione dei propri fini istituzionali, potrà organizzare raccolte di fondi.

13.4 La gestione del Patrimonio dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, in accordo con il disposto del presente Statuto.

13.5 L'Associazione Alumni dell'Università Politecnica delle Marche, quale unica associazione Alumni sostenuta dall'Università Politecnica delle Marche, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università Politecnica delle Marche, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata.

Riguardo alla denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola UNIVPM, marchio spettante all'Università Politecnica delle Marche, ha luogo per concessione di quest'ultima e fino a che ne ricorra il consenso.

ART. 14 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

14.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le previsioni dell'art. 7.6.

14.2 L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università Politecnica delle Marche, o ad altre Associazioni aventi scopi analoghi individuate dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - REGIME FISCALE

15.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale al fine dell'imposizione tributaria.

ART. 16 – CONTROVERSIE

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'associazione saranno deferite ad arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale, secondo diritto. L'arbitrato avrà sede in Ancona, presso gli Uffici della Camera di Commercio.

ART. 17 - NORMA CONCLUSIVA

17.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.